

DELIBERAZIONE 2 AGOSTO 2022
380/2022/R/COM

ATTUAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE 21 MARZO 2022 N. 21, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 20 MAGGIO 2022 N. 51, E DALL'ARTICOLO 1, COMMA 2 DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 2022 N. 50, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 15 LUGLIO 2022 N. 91, IN MATERIA DI ACCESSO E RICONOSCIMENTO DEI BONUS SOCIALI ELETTRICO E GAS PER DISAGIO ECONOMICO PER L'ANNO 2022

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1215^a riunione del 2 agosto 2022

VISTI:

- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 aprile 2016 (GDPR);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in particolare l'articolo 3, commi 9 e 9-bis;
- il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
- il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” come convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51 (nel seguito: decreto-legge 21/22) e, in particolare, l'articolo 6;
- il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi Ucraina” come convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 (di seguito: decreto-legge 50/22) e, in particolare, l'articolo 1, comma 2;
- il decreto interministeriale del 28 dicembre 2007;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 29 dicembre 2016;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 3 dicembre 2019, 499/2019/R/com, recante “Aggiornamento del

valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali dal 1 gennaio 2020, ai sensi del decreto del ministro dello sviluppo economico 29 dicembre 2016”;

- la deliberazione dell'Autorità 23 febbraio 2021, 63/2021/R/com, e ss.mm.ii. (di seguito: deliberazione 63/2021/R/com), recante “Modalità applicative del regime di riconoscimento automatico agli aventi diritto dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico” e, in particolare, i relativi Allegati A, B e E;
- la deliberazione dell'Autorità 27 maggio 2021, 223/2021/R/com, recante “Modalità di trasmissione dall'Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale al Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico S.p.A., dei dati necessari al processo di riconoscimento automatico dei bonus sociali elettrico, gas e idrico per disagio economico”;
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2021, 257/2021/R/com, recante “Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità 63/2021/R/com in tema di modalità di corresponsione di eventuali ratei pregressi dei bonus sociali 2021, gestione dei bonus sociali per punti di prelievo su reti di distribuzione non interconnesse, informative ai clienti finali e bonus sociale per disagio fisico”;
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2021, 366/2021/R/com, recante “Disposizioni in materia di riconoscimento automatico del bonus sociale idrico del bonus sociale gas ai clienti domestici indiretti e del bonus sociale elettrico per disagio economico ai clienti finali di energia elettrica collegati a reti di distribuzione non interconnesse con il sistema elettrico nazionale”;
- la deliberazione dell'Autorità 30 dicembre 2021, 635/2021/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2022, 106/2022/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 30 marzo 2022, 141/2022/R/com;
- la deliberazione dell'Autorità 26 aprile 2022, 188/2022/R/com (nel seguito: deliberazione 188/2022/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2022, 245/2022/R/com (nel seguito: deliberazione 245/2022/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2022, 295/2022/R/com;
- la Memoria dell'Autorità 12 aprile 2022, 166/2022/I/com, in merito al disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina” (AS 2564) (nel seguito: Memoria 166/2022/I/com);
- la Memoria dell'Autorità 1 giugno 2022 in merito al disegno di legge di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” (3614) (nel seguito: Memoria 248/2022/I/com);
- il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020, n. 279.

CONSIDERATO CHE:

- con il decreto-legge 21/22 il Governo ha adottato misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina prevedendo, in particolare,

all'articolo 6, comma 1, che: *“Per il periodo 1 aprile - 31 dicembre 2022, il valore soglia dell'ISEE per l'accesso ai bonus sociali per elettricità e gas cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 29 dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella GU n. 12 del 16 gennaio 2017, come successivamente aggiornato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente in attuazione di quanto disposto dal medesimo articolo, comma 3, è pari a 12.000 euro”*;

- con le successive deliberazioni 188/2022/R/com e 245/2022/R/com, nelle more della conversione in legge, rispettivamente, del decreto-legge 21/22 e del decreto-legge 50/22, l'Autorità ha adottato disposizioni preliminari ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalle predette disposizioni normative in materia bonus sociali elettrico e gas per disagio economico, con l'obiettivo di garantire la tempestiva messa a disposizione da parte dell'INPS al gestore del Sistema Informativo Integrato (società Acquirente Unico S.p.a.: nel seguito: gestore del SII) dei dati necessari all'operatività del processo di riconoscimento automatico dei predetti bonus sociali ai nuovi nuclei familiari ISEE che possono accedere alle agevolazioni ai sensi del predetto decreto-legge 21/22; in particolare l'Autorità ha:
 - previsto una nuova *“classe di agevolazione”*, aggiuntiva e differenziata da quelle previste dall'articolo 4, comma 1 dell'Allegato A alla deliberazione 63/2021/R/com, che comprende solo i nuovi nuclei familiari ISEE che possono accedere alle agevolazioni ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 21/22 (nuclei familiari aventi $8.265 < ISEE \leq 12.000$, meno di 4 figli e che non risultino percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza), anche al fine di monitorare efficacemente gli effetti delle predette disposizioni normative;
 - adottato disposizioni volte a garantire la tempestiva trasmissione da parte dell'INPS al gestore del SII delle informazioni sui nuclei familiari ISEE rientranti nella predetta *classe di agevolazione d)* sulla base delle DSU presentate nel corso dell'anno 2022, che sono strettamente necessarie al riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico agli aventi diritto sulla base di quanto disposto dalla deliberazione 63/2021/R/com; previsto che tale trasmissione avvenga con le modalità di cui alla deliberazione 223/2021/R/com;
 - rimandato ad eventuale successivo provvedimento la definizione delle modalità applicative per la corresponsione dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico ai nuovi aventi diritto individuati dal decreto-legge 21/22 come convertito in legge, ove tali modalità dovessero differire per legge da quelle approvate con deliberazione 63/2021/R/com ai fini della corresponsione delle agevolazioni ai nuclei familiari ISEE già aventi diritto alle agevolazioni ai sensi della precedente normativa in materia;
- con il decreto-legge 50/22 il Governo ha (tra l'altro) previsto che *“Fermo il valore soglia dell'ISEE previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il primo trimestre 2022, in caso di ottenimento di una attestazione ISEE resa nel corso del medesimo anno 2022 che permetta l'applicazione dei bonus sociali per elettricità e gas, i medesimi bonus annuali sono riconosciuti agli aventi diritto a decorrere dal 1 gennaio 2022 o, se successiva, a*

decorrere dalla data di cessazione del bonus relativo all'anno precedente. Le somme già fatturate eccedenti quelle dovute sulla base dell'applicazione del citato bonus sono oggetto di automatica compensazione. Tale compensazione deve essere effettuata nella prima fattura utile, ovvero, qualora non sia possibile, tramite rimborso automatico da eseguirsi eseguire entro tre mesi dall'emissione della tale fattura medesima;

- dal combinato disposto delle recenti disposizioni normative sopra richiamate, discende che:
 - per i nuclei familiari con ISEE superiore a 8.265 euro e fino a 12.000 euro, con meno di 4 figli a carico e che non risultino percettori di Reddito/Pensione di cittadinanza (ossia per i nuclei familiari in possesso dei nuovi requisiti economici per l'accesso ai bonus sociali elettrico e gas per l'anno 2022 ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 21/22), che abbiano diritto al bonus sociale elettrico e/o al bonus sociale gas per disagio economico per l'anno 2022:
 - ✓ le agevolazioni decorrono dalla data del 1 aprile 2022 o, se successiva, dalla data di attivazione della fornitura agevolabile individuata dal SII in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione 63/2021/R/com; nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare ISEE risulti beneficiario di un bonus della stessa tipologia, di competenza dell'anno 2021 e ancora in corso, il bonus sociale di competenza dell'anno 2022 decorre, in continuità, dal giorno successivo al termine del periodo di agevolazione del bonus sociale 2021;
 - ✓ il periodo di agevolazione ha termine il 31 dicembre 2022, fatto salvo il verificarsi di una delle cause di interruzione anticipata dell'agevolazione previste dalla deliberazione 63/2021/R/com;
 - per i nuclei familiari con ISEE non superiore a 8.265 euro e meno di 4 figli a carico, per i nuclei familiari con almeno 4 figli a carico e ISEE non superiore a 20.000 euro e per i nuclei familiari titolari di Reddito o di Pensione di cittadinanza (ossia per i nuclei familiari in possesso dei requisiti economici per l'accesso ai bonus sociali elettrico e/o gas in vigore prima del decreto-legge 21/22), che abbiano diritto al bonus sociale elettrico e/o al bonus sociale gas per disagio economico per l'anno 2022:
 - ✓ le agevolazioni decorrono dalla data del 1 gennaio 2022 o, se successiva, dalla data di attivazione della fornitura agevolabile individuata dal SII in attuazione di quanto disposto dalla deliberazione 63/2021/R/com; nel caso in cui uno dei componenti del nucleo familiare ISEE risulti beneficiario di un bonus della stessa tipologia, di competenza dell'anno 2021 e ancora in corso, il bonus sociale di competenza dell'anno 2022 decorre in continuità, dal giorno successivo al termine del periodo di agevolazione del bonus sociale 2021;
 - ✓ il periodo di agevolazione ha una durata ordinaria pari a 12 mesi, fatto salvo il verificarsi di una delle cause di interruzione anticipata dell'agevolazione previste dalla deliberazione 63/2021/R/com.

RITENUTO NECESSARIO DARE ATTUAZIONE ALLE NUOVE DISPOSIZIONI NORMATIVE SOPRA RICHIAMATE E, IN PARTICOLARE:

- definire le modalità applicative per il riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico di competenza dell'anno 2022 ai nuovi aventi diritto identificati dall'articolo 6 del decreto-legge 21/22, tenuto conto di quanto previsto dal medesimo articolo e dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 50/22;
- adeguare le modalità applicative per il riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico di competenza dell'anno 2022 ai nuclei familiari in possesso dei requisiti economici per l'accesso alle agevolazioni in vigore prima del decreto-legge 21/22, tenuto conto di quanto previsto dal dall'articolo 6 del medesimo decreto-legge 21/22 e dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 50/22;
- dare disposizioni al gestore del Sistema Informativo Integrato (società Acquirente Unico S.p.A.) e agli operatori interessati al fine di garantire la tempestiva attuazione del nuovo quadro di riferimento normativo e regolatorio tenuto conto dei tempi tecnici richiesti per l'adeguamento dei correlati sistemi informatici

DELIBERA

1. di approvare le modalità applicative per il riconoscimento dei bonus sociali elettrico e gas per disagio economico di competenza dell'anno 2022 agli aventi diritto, di cui all'*Allegato A* al presente provvedimento;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), alla società Acquirente Unico S.p.A. in qualità di Gestore del Sistema Informativo Integrato, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

2 agosto 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini